



Gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di fotocopie, stampe e scansioni per gli utenti del sistema bibliotecario dell'Università degli Studi di Catania - CIG: 7473402E6A

Risposte a quesiti di interesse comune a tutti i potenziali concorrenti

Quesito

“con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere la seguente domanda di chiarimento.

Riferimento - Disciplinare di gara - art.14 - Contenuto della busta A Documentazione amministrativa - punto 4 - Dichiarazioni alle quali sono tenuti i soggetti di cui all'art.80, comma 3 (modello allegato).

Siamo a chiedere se questa dichiarazione può essere presentata una dichiarazione cumulativa resa dal Legale rappresentante della società che dichiara i punti nominati per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.”

Risposta

Con parere n. 192 del 21.11.2012, l'allora Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ha affermato che “...secondo i principi generali in tema di rappresentanza, anche una dichiarazione di scienza può essere resa a mezzo di rappresentante. Perciò, anche nelle pubbliche gare, le dichiarazioni relative all'assenza di condanne penali sono normalmente rese non nell'interesse del solo soggetto che sottoscrive l'offerta, bensì nell'interesse dell'impresa concorrente, sicché è ben possibile che l'amministratore che sottoscrive gli atti di gara renda le dichiarazioni anche in vece degli altri amministratori coinvolti, purché nominativamente indicati, osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (in giurisprudenza, tra molte: TAR Puglia, Bari, sez. I, 15 novembre 2011 n. 1712; Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2010 n. 7524)”.

Ne consegue la possibilità per il rappresentante legale dell'impresa di rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 con riferimento espresso anche agli altri soggetti nei cui confronti il requisito va comprovato, a condizione, però, che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l'indicazione analitica e nominativa dei predetti altri soggetti, non solo per consentire a questa stazione appaltante di compiere le necessarie verifiche, ma anche per l'assunzione di responsabilità del dichiarante per il caso di non veridicità di quanto attestato (ex multis: Cons. stato III, 1° luglio 2013, n. 3544; Cons. Stato, III, 16 novembre 2011, n. 6053).

Quesito

“Di seguito quanto indicato nel Disciplinare di gara al punto 3.5 (Requisiti di capacità tecnico professionale):

a) aver eseguito con buon esito, nel triennio 2015-2016-2017, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati,



per un importo non inferiore a 156.147,54 oltre IVA. E' necessario specificare per ogni tipologia di servizio: l'oggetto, l'importo, la data, il destinatario dei contratti eseguiti.

Domanda: Confermate che l'indicazione dell'importo si tratti di un refuso, in quanto, trattandosi di affidamento in concessione, questo valore si riferisce all'incasso ricevuto dal fornitore e che sia sufficiente allegare una referenza per contratto analogo?"

Risposta

Il valore della concessione è definito dall'art. 167 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici). Segnatamente, esso è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Pertanto, l'indicazione dell'importo, richiesta dal disciplinare di gara per la dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnico professionale, è riferita al valore del contratto secondo il dettato codicistico. In questa fase della gara, con salvezza dell'eventuale successiva richiesta di comprova, è sufficiente la dichiarazione resa dal concorrente.

F.to Il R.U.P.
dott. Enrico Commis